

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 152/49/2011**

### **Svolgimento del processo**

La Gicofer Srl, con sede a Civate(LC), via Del Ponte n. 37, nella persona del sig. Co. Fe., residente in Veduggio con Colzano, via D/Costituzione n.2, il quale ha agito in proprio e quale rappresentante legale liquidatore, si opponeva all'avviso di accertamento n. 85603T300861/2008 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lecco aveva determinato, per l'anno 2003, una maggiore imposta IVA di euro 34.031,00, oltre sanzioni e interessi.

L'accertamento origina dal fatto che la società non ha effettuato, per l'anno 2003, operazioni imponibili rilevanti ai fini della formazione del plafond e, quindi, non avrebbe potuto avere la qualifica di esportatore abituale, precludendo la possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.

Successivamente la società depositava istanza di accertamento con adesione, che dopo vari incontri con l'Ufficio, non raggiungeva esito positivo.

Il ricorso introduttivo, presentato in data 14.5.2009, si basava sulle seguenti motivazioni:

- illegittimità per mancanza di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 42, comma, del DPR n. 600/73;
- illegittimità per carenza di motivazione in omissione di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000;
- illegittimità perché contrario alla più recente giurisprudenza comunitaria formatasi in materia;
- illegittimità per non aver tenuto conto l'Ufficio della particolare situazione del ricorrente in relazione all'IVA non addebitata che sarebbe stata oggetto di detrazione e non avrebbe generato alcun danno e perdita di getto per l'erario.

L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni ribadisce che le imprese che effettuano frequenti operazioni internazionali attive, sia verso Paesi UE che extra UE, godono della facoltà di acquistare ovvero di importare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, entro un dato limite annuale denominato plafond.

Afferma che lo status di esportare abituale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 746/1983, si acquisisce quando le operazioni che creano plafond nel periodo di riferimento sono superiori al 10% del volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del DPR n. 633/72.

Non avendo effettuato operazioni imponibili rilevanti ai fini della formazione del plafond la società non poteva conseguire lo status di esportatore abituale e, dunque, per l'anno 2003, non disponeva di plafond e non poteva effettuare acquisti senza l'applicazione d'imposta sul valore aggiunto con dichiarazione d'intenti.

Sostiene che, qualora tali condizioni non vengano rispettate, è tenuto a corrispondere, oltre al pagamento del tributo, le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo del 18.12.1997, n. 471.

Sottolinea che la violazione della società ricorrente non dipende da nessuno dei casi enunciati nell'art. 10 della legge n. 212/2000(Statuto del contribuente) e che non avrebbe posto in essere alcun vizio di motivazione, posto che l'avviso di accertamento soddisferebbe l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del DPR n. 633/72.

Ritiene, infine, pretestuoso il fatto che l'avviso di accertamento sia illegittimo per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte del Capo Ufficio, come imposto dall'art. 42 del DPR n. 600/73, dato che l'atto risulta regolarmente sottoscritto non solo dal Direttore ma anche dagli stessi funzionari con delega di firma.

La Commissione tributaria provinciale adita respingeva il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe, che veniva tempestivamente impugnata dalla società; l'ufficio si costituiva regolarmente in giudizio, presentando le proprie controdeduzioni.

Con l'atto di appello, la ricorrente richiama integralmente le motivazioni espresse nel ricorso introduttivo: illegittimità dell'avviso di accertamento per la non sottoscrizione dello stesso da parte del Capo dell'Ufficio, illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione; illegittimità dell'avviso di accertamento perché contrario alla più recente giurisprudenza comunitaria formatasi in materia e, infine, in via principale e nel merito, illegittimità dell'avviso di accertamento per non aver tenuto conto della particolare situazione del ricorrente, in relazione alla fattispecie che si occupa e cioè che l'IVA non addebitata al cessionario o committente ora appellante sarebbe stata oggetto senz'altro di detrazione da parte di quest'ultimo e non avrebbe generato alcun danno e/o perdita di gettito per l'erario.

Infine, presenta istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, dell'atto impugnato nonché delle sanzioni per i seguenti motivi:

- fondatezza del ricorso;
- pericolo di danno grave ed irreparabile.

Controdeduzioni dell'Ufficio.

Accertata in modo incontestabile ed incontestato dalla stessa appellante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 746/83 per poter assumere lo status di esportare abituale, ritiene tutte le altre accezioni sollevate o sollevabili vengono a cadere, divenendo irrilevanti. A tal fine conferma le considerazioni e le argomentazioni esposte nel giudizio di primo grado.

### **Motivi della decisione**

Questo Collegio, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, argomenta come segue.

L'art. 1 del decreto legislativo, come già dedotto sia dalle parti che dai Giudici di Primo grado, afferma in maniera chiara che per fruire dell'esenzione dell'Iva sulle operazioni internazionali attive, sia verso Paesi dell'Unione Europea che extra Unione Europea, è necessario acquisire lo status di esportatore abituale.

Tale requisito si acquisisce allorquando le operazioni effettuate nel periodo di riferimento siano superiori al 10% del volume d'affari, determinato ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, operazioni che costituiscono il c.d. "plafond".

Nel caso di specie, nell'anno 2003, l'impresa ricorrente non ha svolto operazioni imponibili rilevanti ai fini della formazione del plafond e non ha presentato la prescritta dichiarazione d'intenti; conseguentemente non aveva titolo ad effettuare acquisti senza l'applicazione dell'Iva.

La richiesta della ricorrente di tener conto della particolare situazione aziendale e del fatto che "l'Iva non addebitata al cessionario o al committente ora appellante sarebbe stata oggetto senz'altro di detrazione da parte di quest'ultimo e non avrebbe generato alcun danno e/o perdita di gettito per l'erario", non può assumere nessuna rilevanza, dato il tenore tassativo della disposizione sopra richiamata, che non ammette eccezioni nella sua applicazione.

Ritiene, inoltre, del tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza comunitaria che, con la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2008, riguarda obblighi formali "obblighi contabili e di dichiarazione", mentre la fattispecie in esame contempla un particolare comportamento per l'applicazione della norma, vale a dire il mancato svolgimento di operazioni imponibili.

In ordine alle ulteriori eccezioni formulate dall'appellante, espone le seguenti considerazioni.

Non rileva nessun vizio di motivazione nell'atto di accertamento, posto che l'Ufficio ha esposto in maniera chiara le ragioni dell'azione accertativa svolta, consentendo alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa di fronte alla pretesa fiscale.

Nemmeno ritiene suscettibile di accoglimento l'eccezione riguardante la supposta mancata sottoscrizione, da parte del capo dell'Ufficio, dell'atto impositivo, rilevando la regolare sottoscrizione dell'avviso non solo da parte del Direttore e, comunque, la provenienza dell'atto dall'Ufficio tributario competente.

Afferma, infine, che nessuna norma dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) è stata violata dall'Ufficio nella redazione dell'avviso de quo.

L'appello della società, pertanto, è da intendersi respinto, con la conferma della sentenza di primo grado.

La peculiarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e conferma la decisione di primo grado. Spese compensate.